

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1754-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,**
Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

e dal **Ministro della difesa**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

e col **Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

(V. Stampato n. 1754)

approvato dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2003

(V. Stampato Camera n. 3765)

modificato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 luglio 2003*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. **Per l'attuazione** della presente legge, è **autorizzata la spesa di** euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere **dal** 2003. **Al relativo onere** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **finanziario** 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE
IN MATERIA DI DIFESA**

Il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, d'ora innanzi chiamati le "Parti",

- confermando la loro adesione alle finalità ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite, dell'Atto Finale di Helsinki, della Carta di Parigi per la Nuova Europa e di altri documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa;
- in virtù delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan firmato a Taskhent il 17 settembre 1997;
- desiderosi di promuovere i rapporti di cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa e nello spirito del Partenariato per la Pace;
- desiderando promuovere rapporti amichevoli e la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti definiranno e svilupperanno la cooperazione nel settore della difesa su basi di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco.

Le Parti daranno vita a rapporti di cooperazione nei seguenti settori in base alle leggi nazionali dei rispettivi Stati:

- politica di difesa e di sicurezza;
- importazione, esportazione e transito di armamenti;
- struttura di comando delle Forze Armate e controllo democratico su di esse;
- supporto e organizzazione logistica;
- amministrazione e gestione del personale militare e civile;
- addestramento militare basico e avanzato e istruzione del personale militare delle Forze Armate dei rispettivi Paesi;
- attività di comunicazione e informazione nell'ambito delle Forze Armate;
- leggi militari, scienza e storia militare;
- attività culturali, artistiche e sportive per il personale militare e le loro famiglie nel quadro del Comitato Internazionale dello Sport Militare (CISM);
- cooperazione civile-militare (CIMIC);
- cooperazione e interazione nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace

Per mutuo accordo, le Parti possono cooperare in altri settori di interesse reciproco.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti verrà attuata nelle forme sottoindicate:

- visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministeri della Difesa e delle Forze Armate;
- frequenza di corsi di addestramento presso Scuole Militari di formazione base e avanzata e presso Scuole di specializzazione, conformemente alle procedure concordate tra le Parti;
- visite e incontri di lavoro di personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione, visite a reparti e osservatori;
- scambio di esperienze, consulenza, seminari, conferenze, simposi ed esposizioni;
- scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito del CISM;
- inviti reciproci di reparti militari per la partecipazione ad esercitazioni nello spirito del Programma del Partenariato per la Pace da svolgersi sui rispettivi territori.

Per mutuo accordo, le Parti potranno proporre altre forme di cooperazione purché rientrino nel quadro di questo Accordo.

ARTICOLO 3

Le attività militari nel settore operativo-addestrativo saranno coordinate dai rappresentanti delle rispettive Forze Armate dei Paesi delle Parti contraenti. Se necessario, saranno organizzati colloqui bilaterali specifici e periodici alternativamente nei due Paesi in date da convenirsi di comune accordo. Alle riunioni potranno partecipare anche rappresentanti delle singole Forze Armate, a seconda dei casi.

Verrà di norma stabilito un piano annuale di cooperazione militare da parte dei rappresentanti delle rispettive Forze Armate, entro una data ragionevole che consenta la realizzazione del piano nel corso dell'anno successivo.

Per le attività tecniche nel settore dei materiali di difesa, le Parti, previo accordo, potranno istituire un Comitato Paritetico di cui faranno parte esperti del settore. Tale Comitato promuoverà la cooperazione bilaterale tecnica e industriale. Avranno luogo riunioni alternativamente nei due Paesi.

ARTICOLO 4

Le Parti si impegneranno nella promozione dell'importazione, esportazione e transito di armamenti e loro componenti, relativamente alle seguenti categorie:

- aerei;
- navi e unità navali di superficie da combattimento;

- armi, armamento pesante e relative munizioni;
- equipaggiamenti sussidiari connessi.

Queste attività si svolgeranno tramite operazioni tra Stato e Stato o tramite ditte accreditate dai rispettivi Governi.

L'eventuale esportazione a Paesi terzi avverrà solo previo consenso del Paese che ha effettuato la fornitura.

Ogni qualvolta le Parti intenderanno cooperare in altri settori di interesse prioritario, nel quadro di questo Accordo, esse ne faranno riferimento esplicito in protocolli aggiuntivi distinti, nei quali l'oggetto di tali accordi sarà espressamente individuato in base alle categorie comprese negli elenchi nazionali ove richiesto dalle leggi nazionali.

Le parti auspicano di poter cooperare anche nel settore della produzione della difesa in base ad accordi distinti che verranno predisposti dalle competenti autorità.

ARTICOLO 5

Le informazioni scambiate ai sensi di questo accordo non saranno usate a detrimento degli interessi delle Parti.

Ciascuna Parte garantirà a documenti, progetti, disegni, specifiche tecniche ed altre informazioni classificate ricevute in base a questo Accordo un livello di segretezza non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha resi disponibili e prenderà tutte le misure necessarie perché tale classifica venga mantenuta fin quando richiesto dall'originatore stesso.

Le informazioni, i documenti e/o i materiali si intendono classificati se contengono informazioni classificate e qualsiasi comunicazione contenente informazioni classificate effettuata in qualsivoglia circostanza e con qualsiasi mezzo.

Le classifiche di segretezza adottate dalle Parti sono:

Per la Repubblica Italiana	(in lingua inglese)	Per la Repubblica dell'Uzbekistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	UTA MUKHIM
SEGRETO	SECRET	UTA MAKHFIY
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	MAKHFIY
RISERVATO	RESTRICTED	KHIZMAT DOIRASIDA FOIDALANISH UCHUN

Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio previsti da questo Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e nei termini di questo Accordo.

La cessione a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti di difesa, siano essi classificati o non classificati, ricevuti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, è subordinata al consenso scritto del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.

Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra dinte e o'enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorità competenti delle due Parti. Durante le trattative verranno rispettate le misure di sicurezza citate in questo Accordo relativamente alle informazioni classificate scambiate.

ARTICOLO 6

Lo scambio di delegazioni ufficiali delle due Parti avverrà in base al principio della reciprocità e in base ai seguenti criteri:

- la Parte invitata sosterrà le spese di viaggio ed i costi degli stipendi e delle indennità come pure dell'assicurazione sanitaria e sugli infortuni;
- la Parte che invita la delegazione sosterrà i costi del trasporto locale, degli alloggi, del vitto e degli eventi culturali, ove essa possa mettere a disposizione strutture militare di livello appropriato.
- la Parte che invita la delegazione provvederà all'assistenza sanitaria d'urgenza. La Parte invitata sosterrà i costi del rimpatrio del proprio personale ammalato.
- per tutte le attività che coinvolgano personale non facente parte della delegazione ufficiale, il supporto e relativi costi verranno concordati caso per caso;
- per quanto attiene alle garanzie legali per il personale interessato della Parte invitata, saranno validi gli accordi internazionali in vigore, salvo accordi diversi tra le Parti manifestati con accordi tecnici specifici formulati per le attività comuni.

ARTICOLO 7

La cooperazione ai sensi di questo accordo non sarà in conflitto con gli impegni internazionali assunti dalle Parti e con la politica nazionale e internazionale da esse perseguita.

ARTICOLO 8

In caso di divergenze circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione amichevolmente o mediante trattativa o consultazioni al livello appropriato.

ARTICOLO 9

Questo Accordo, entrerà in vigore all'atto della ricezione della seconda delle due notifiche con le quali ciascuna Parte informa l'altra di aver completato le prescritte procedure interne.

Questo Accordo resterà in vigore per tre anni che verranno automaticamente rinnovati per periodi di un anno.


Questo accordo può essere emendato e integrato, per mutuo consenso scritto delle Parti, mediante Protocolli distinti che ne faranno parte integrante. Tali integrazioni ed emendamenti dovranno essere approvati bilateralmente in conformità alle procedure legali degli stati di entrambe le Parti.

Ciascuna delle Parti può revocare questo Accordo notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La validità dell'Accordo cesserà 90 giorni dopo la ricezione della notifica. In caso di cessazione, tutti i contratti in essere saranno portati a termine come convenuto in precedenza. Restano validi gli obblighi di cui all'articolo 5 di questo Accordo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a ~~Tashkent~~ il ~~26.11.1995~~ 1995 in due esemplari originali ciascuno in lingua italiana, inglese ed uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ON DEFENCE CO-OPERATION

**"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
ON DEFENCE CO-OPERATION".**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the Contracting Parties;

- confirming their adherence to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the Helsinki Final Act, the Paris Charter for new Europe and other documents of the Organization on Security and Co-operation in Europe;
- in view of the provisions of the Treaty on friendship and co-operation between the Italian Republic and the Republic of Uzbekistan signed in Tashkent on 17 September 1997;
- desiring to enhance co-operation between their Countries in the field of Defence and in the spirit of Partnership for Peace;
- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between the Armed Forces of the two Countries;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall establish and develop co-operation in the field of defence, on the basis of equality, partnership and mutual benefit.

The Contracting Parties shall undertake co-operation in the following areas in accordance with the national legislation of their States:

- defence and security policy;
- import, export and transit of armaments;
- command structure of the Armed Forces and democratic control over them;
- logistic support and organisation;
- administration and management of military and civilian personnel;
- basic and advanced military training and education for military personnel of the respective Contracting Parties' Armed Forces;
- communications and information activities in the Armed Forces;
- military legislation, military science and history;
- cultural, recreational and sporting activities for military personnel and their families within the framework of the International Committee for Military Sport

(CISM);

- Civil Military co-operation (CIMIC);
- Co-operation and interaction within the spirit of the NATO Partnership for Peace Program.

By mutual consent between the Contracting Parties they may co-operate in other areas of mutual interest.

ARTICLE 2

Co-operation between the Contracting Parties shall include:

- official visits and working meetings of official delegations of the Ministries of Defence and of the Armed Forces;
- attendance of training courses at high and basic level military schools and specialist schools, in compliance with the procedures established by the two Contracting Parties;
- visits and working meetings of personnel of the respective Armed Forces, study tours, visits of units and observers;
- exchange of experience, advice, seminars, conferences, symposia and exhibitions;
- exchange of information in the field of press and military publications;
- cultural events and sports events in the framework of CISM;
- mutual invitation of military units for participation in exercises undertaken within the spirit of the NATO Partnership for Peace Program on the territories of the States of the Contracting Parties.

Subject to mutual consent, the Contracting Parties may propose other forms of co-operation, provided they are within the scope of this Agreement.

ARTICLE 3

Military activities in the operational/training field will be co-ordinated by representatives of the respective Armed Forces of the States of the Contracting Parties. If necessary, specific and periodic bilateral talks will be held in the two Countries alternately, at a date to be mutually agreed. Representatives from the respective Single Services may also participate, as appropriate.

An annual plan of military co-operation will normally be agreed by representatives of the respective Armed Forces, by a reasonable date which allows the plan to be fulfilled in the following year.

For technical-military activities in the field of defence materials a Joint Committee,

including experts in this sector, may be established subject to agreement by the Contracting Parties. Such a Committee shall promote technical and industrial bilateral co-operation. Meetings shall be held in the two Countries alternately.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall promote the import, export and transit of armaments, including their components parts within the following categories:

- aircraft;
- ships and surface combat naval units;
- arms, heavy weapons and their ammunition;
- related ancillary equipments.

These activities shall be carried out through State to State operations or via private companies certified by their respective Governments.

The possible re-export to third Countries shall occur only with the previous consent of the supplying Country.

Whenever the Contracting Parties intend to co-operate in other sectors of priority interest to them, within the framework of this Agreement, they shall refer explicitly to it in separate supplementary protocols, where such items are specifically identified according to the national list categories when required by national legislation.

The Contracting Parties also hope to be able to co-operate in the field of defence production, in accordance with separate agreements to be completed by the competent authorities.

ARTICLE 5

The information exchanged under this Agreement shall not be used to the detriment of the interests of the Contracting Parties.

Each Contracting Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specifications and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the originating Contracting Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating Contracting Party

Classified information, documents and/or material means any item supplied containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

The corresponding degrees of security classification used by the Contracting Parties are:

For the Italian Republic	(in English language)	For the Republic of Uzbekistan
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	UTA MUKHIM
SEGRETO	SECRET	UTA MAKHFIY
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	MAKHFIY
RISERVATO	RESTRICTED	KHIZMAT DOIRASIDA FOIDALANISH UCHUN

The Contracting Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Contracting Parties and within the scope of this Agreement.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Contracting Parties.

Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or agencies other than the Contracting Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Contracting Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during negotiations.

ARTICLE 6

The exchange of official delegations of the two Contracting Parties shall be based on the reciprocity principle and on the basis of the following criteria:

- the Sending Contracting Party shall be responsible for travel expenses and for the costs associated with the salary and allowances of personnel as well as for their health and accident insurance;

- the Receiving Contracting Party shall be responsible for the costs of local transportation and for accommodation, food and cultural events, whenever military facilities of an appropriate standard are available within the Receiving Country;
- the Receiving Contracting Party shall provide emergency medical assistance. The Sending Contracting Party shall be responsible for the costs of the repatriation of sick personnel;
- for all activities involving personnel not included in Official Delegations the support to be provided and its financial implications shall be agreed on a case by case basis;
- the judicial guarantees for the involved personnel of the Sending Contracting Party, will be in accordance with international agreements in force, unless differently agreed by the Contracting Parties in specific technical agreements, formulated for common activities.

ARTICLE 7

Co-operation under this Agreement shall not be at variance with the international commitments made by Contracting Parties and with their national and international policy.

ARTICLE 8

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall settle the disputes amicably or by negotiation or consultation at the proper level.

ARTICLE 9

This Agreement shall enter into force upon the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties shall inform each other that the respective internal procedures have been fulfilled.

This Agreement established to be in force for three years, will be automatically extended for one year periods.

This Agreement may be changed and added to, by the mutual written consent of the


Contracting Parties, through separate Protocols that will be considered as an integral part. Such supplements and amendments shall be bilaterally approved in compliance with the legal procedures of the States of both Parties.

Either Contracting Party may terminate this Agreement by written notification. This Agreement will cease to be effective 90 days after such a notification has been received. Should this Agreement be terminated, any existing contracts shall be executed as previously agreed. The obligations at article 5 of this Agreement shall remain valid.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Tashkent on 26.11.1999 in two originals, each in the Italian, English and Uzbek languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

